



# COMUNE DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

PGN 139988

**OGGETTO: limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana della Città di Vicenza nel periodo dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo – MODIFICA E INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA PGN 132610 DEL 19/10/2016.**

## IL DIRETTORE

**Premesso che:**

- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 836 del 6 agosto 2017, ha approvato il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*";
- al fine di dare attuazione all'accordo di programma di cui sopra, la Regione Veneto in data 21 settembre 2017 ha convocato il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), per l'illustrazione di "linee guida" da applicarsi negli agglomerati e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;
- le stesse linee guida indicano le misure comuni da adottare durante il semestre invernale (dal 1° ottobre al 15 aprile) e tra queste il divieto della circolazione, negli agglomerati e nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, dei veicoli classificati Euro 2 diesel;
- l'Amministrazione Comunale di Vicenza con direttiva di Giunta n. 443 del 3 ottobre 2017, ha espresso il parere favorevole all'estensione del divieto della circolazione ai veicoli classificati Euro 2 diesel nella zona urbana periferica identificata con colore giallo nell'allegato planimetrico all'ordinanza PGN 132610 del 19 ottobre 2016;
- richiamata la propria ordinanza dirigenziale PGN 132610 del 19 ottobre 2016 in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 164 del 30/8/2016;
- l'area oggetto di limitazione (evidenziata in colore giallo e rosso nell'allegato planimetrico all'ordinanza PGN 132610 del 19 ottobre 2016) rappresenta più del 70% delle aree urbanizzate del territorio comunale ed è adeguatamente coperta dal TPL (Trasporto Pubblico Locale) e garantisce l'accesso ai parcheggi "scambiatori" serviti da mini-bus con linea diretta al centro storico;
- al fine di consentire l'accesso al parcheggio scambiatore di Via Quasimodo, necessità effettuare il riposizionamento di alcuni cartelli stradali, consentendo la circolazione nelle vie interessate dall'accesso al parcheggio;

**Visto:**

- L'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

## ORDINA

**1) L'INTEGRAZIONE DELLE STRADE PERCORRIBILI ALL'INTERNO DELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE GIALLO NELL'ALLEGATO PLANIMETRICO PARTE INTEGRANTE DELL'ORDINANZA PGN 132610 DEL 19/10/2016, COME SEGUE:**

**Via Soldà – Via Enrico Fermi** (da Via Soldà a Via S. Quasimodo) – **Via G. Pieropan – Via S. Quasimodo** (da Via G. Pieropan a Via Monsignor Onisto) – **Via S. Quasimodo** ( da Via Monsignor Onisto al parcheggio

di scambiatore denominato "Quasimodo") – **Via Lanza - Strada delle Cattane** (da Viale del Sole a Via S. Quasimodo) – **Raccordo di Viale del Sole in direzione Strada delle Cattane.**

**2) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 15,00 ALLE 18,00, DAL LUNEDI' AL VENERDI' E DAL 15 OTTOBRE DI OGNI ANNO AL 15 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO, ESCLUSI I FESTIVI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE GIALLO NELL'ALLEGATO PLANIMETRICO PARTE INTEGRANTE DELL'ORDINANZA PGN 132610 DEL 19/10/2016, PER I SEGUENTI VEICOLI:**

- **Autoveicoli che siano classificati Euro 0 od Euro 1 alimentati a benzina e Euro 0, Euro 1 e Euro 2 alimentati a gasolio**, così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni "*Nuovo codice della strada*"<sup>1</sup> e precisamente:

- Autovetture – autobus – autoveicoli per trasporto promiscuo – autocarri – trattori stradali – autoveicoli per trasporti specifici – autoveicoli per uso speciale – autotreni – autoarticolati – autosnodati – autocaravan – mezzi d'opera;

**L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:**

- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
- visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.

- **Ciclomotori a due tempi (come individuati dall'art. 52 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "*Nuovo codice della strada*") non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.**

- **Motoveicoli a due tempi (come individuati dall'art. 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "*Nuovo codice della strada*") non catalizzati e immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.**

**Ne consegue che i ciclomotori a due tempi:**

- il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2000 sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento;
- il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato prima del 1° gennaio 2000, ma contenente la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5, sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.

**Ne consegue che i motoveicoli a due tempi:**

- immatricolati dopo il 1° gennaio 2000 sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento;
- immatricolati prima del 1° gennaio 2000, nella cui carta di circolazione figurino la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5, sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.

**Si precisa che ciclomotori e motoveicoli a quattro tempi sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.**

**3) SOLO PER L'ANNO 2017 I DIVIETI DI CUI AL PUNTO 2) DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARANNO EFFICACI A PARTIRE DAL GIORNO LUNEDI' 23 OTTOBRE 2017, AL FINE DI CONSENTIRE IL POSIZIONAMENTO DELLA NECESSARIA SEGNALETICA STRADALE.**

**INFORMA**

**Che per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, valgono le disposizioni dell'ordinanza PGN 132610 del 19/10/2016.**

### **MANDA:**

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- al Settore Mobilità; all'Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- all'Azienda AIM Vicenza SpA, anche per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 6;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- alla CO.TA.VI., alla direzione F.T.V., al S.U.E.M. di Vicenza, per opportuna conoscenza;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "A1 Agglomerato": Altavilla Vicentina; Arcugnano; Arzignano; Bolzano Vicentino; Caldogno; Chiampo; Costabissara; Creazzo; Dueville; Longare; Lonigo; Montebello Vicentino; Montecchio Maggiore; Monteviale; Monticello Conte Otto; Montorso Vicentino; Quinto Vicentino; Sovizzo; Torri di Quartesolo; Zermeghedo.

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio dott. Danilo Guarti, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade.

Dalla Residenza Municipale, 19 ottobre 2017

**f.to IL DIRETTORE**  
**dott. Danilo Guarti**

